



Home	Informazioni generali	Comunità di ricerca	Attività formative	Risorse	Osservatorio OPAL	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 5 - 10/2014](#) ► [I dipartimenti in Francia](#)

I dipartimenti in Francia

di [Nicola Dessì](#)

[Stampa](#) | [Email](#)

Ordinamento giuridico dei dipartimenti.

1. Principi costituzionali delle collettività territoriali, dopo la riforma del 2003.

Con la legge costituzionale 2003-276, la Costituzione del 1958 risulta profondamente riformata in tema di collettività territoriali. Il nuovo art. 72 della Costituzione comprende fra le collettività territoriali le regioni, oltre a dipartimenti e comuni. Per il comma 2, le collettività territoriali "prendono le decisioni per l'insieme delle competenze che meglio possono essere svolte al loro livello"; al comma 3 - nel ribadire la necessità di Consigli eletti - si assegna agli enti locali il potere regolamentare per l'esercizio delle loro competenze.

La riforma costituzionale del 2003, inoltre, introduce il diritto di petizione per i cittadini delle collettività territoriali, nonché - alle condizioni previste da legge organica - la possibilità del *referendum* sui progetti di delibera e sugli atti da esse adottati (art. 72). Le collettività territoriali possono disporre di risorse finanziarie, alle condizioni stabilite dalla legge, ricevendo il gettito da imposizioni fiscali di ogni natura, per l'intero o in parte; la legge può autorizzare gli enti locali a fissare l'aliquota e la base imponibile di ciascun tributo, ed è previsto un fondo perequativo nazionale.

2.2 Ordinamento legislativo dei dipartimenti. Codice generale delle collettività territoriali.

All'organizzazione amministrativa dei dipartimenti è riservata la parte terza del Codice generale delle collettività territoriali (legge n. 142 del 12 febbraio 1996, e successive modifiche).

- *Arrondissements e cantoni.* Ogni dipartimento è diviso in *arrondissements* e cantoni, la cui creazione o soppressione, è decisa con decreto del Consiglio di Stato sentito il Consiglio dipartimentale interessato; le modifiche al territorio sono invece decise dai prefetti regionali, dietro consultazione del Consiglio dipartimentale. Gli *arrondissements* fungono da ambito territoriale per le sotto-prefetture.

I cantoni sono la base territoriale per l'elezione dei Consigli dipartimentali, che è infatti definita "elezione cantonale"; ogni cantone elegge due consiglieri, con scrutinio a doppio turno di collegio: si presentano liste bloccate formate da un binomio di candidati, con alternanza di genere, e il binomio che ottiene più voti è eletto in blocco nel Consiglio dipartimentale.

- *Consigli dipartimentali e loro Presidenti.* I Consigli dipartimentali - denominazione che sostituirà, a partire dalle elezioni del 2015, quella di "Consigli generali", introdotta nel 1871 - sono eletti a suffragio universale, per un mandato di sei anni. Il Codice delle collettività territoriali rinvia, per l'elezione dei Consigli, agli artt. 191-192 del Codice elettorale. In occasione di ogni rinnovo, il Consiglio si riunisce di diritto ed elegge a maggioranza dei suoi componenti - assoluta, per i primi due scrutini; relativa, a partire dal terzo - il Presidente; elegge, inoltre, una commissione permanente, formata da consiglieri generali, con il compito di coadiuvare il Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, le funzioni sono provvisoriamente esercitate da un vice-presidente; dopodiché, entro un mese, si procede al rinnovo dell'intera commissione permanente. Il Presidente del Consiglio dipartimentale è il capo del potere esecutivo, ed è l'unico incaricato del potere amministrativo; può delegare parte dei suoi poteri.

- *Controllo di legalità.* La riforma costituzionale del 2003 non ha alterato l'art. 72 della Costituzione del 1958: il rappresentante dello Stato ha ancora il compito di esercitare il controllo sugli atti amministrativi adottati dalle collettività territoriali. Il prefetto di dipartimento, dunque, può deferire al Tribunale amministrativo gli atti del Consiglio che ritiene illegittimi; può anche - contestualmente al ricorso - chiedere la sospensione dell'atto, entro il termine di un mese, quando si provi il *fumus boni iuris*; l'atto ridiventa esecutivo se il giudice non si pronuncia entro un mese. Tutti gli anni il Governo risponde al Parlamento sul controllo successivo esercitato dai prefetti. Anche le persone fisiche e giuridiche che si sentono lese da un atto del Consiglio possono chiedere al prefetto di impugnarlo, entro due mesi dalla data in cui è diventato esecutivo.

- *Attuali poteri dei dipartimenti in materia finanziaria e fiscale.* Il Codice elenca una serie di tributi il cui gettito è attribuito ai dipartimenti, per coprirne le spese correnti. Le spese per investimento sono invece finanziate dai trasferimenti statali, nonché dalle cessioni di beni del patrimonio e da alcune sovrattasse con efficacia temporanea. I trasferimenti finanziari statali si distinguono in due categorie di "dotazione" - una fissa (*forfaitaire*) e una di perequazione - ai quali

Newsletter


Osservatorio sulle Autonomie
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



possono aggiungersi contributi straordinari; sono proporzionati alla popolazione del dipartimento. La dotazione di perequazione è costituita, a sua volta, da una dotazione minima per le spese correnti e da una dotazione speciale per i comuni urbani, intendendo come tali i comuni con densità superiore a 100 abitanti per chilometro quadrato e con un tasso di urbanizzazione superiore al 65%; l'ammontare della dotazione perequativa dipende dalla capacità fiscale del dipartimento. A questa "dotazione globale" se ne aggiunge una speciale per l'edilizia scolastica, relativa alle scuole medie.

2.3 Funzioni amministrative attribuite ai dipartimenti.

- *Competenze attribuite dal Codice.* In via generale, l'art. L3211-1 del Codice delle collettività territoriali conferisce a ciascun Consiglio di dipartimento il potere di "regolare con le sue deliberazioni gli affari del dipartimento, negli ambiti attribuiti dalla legge". Si badi, però, che la legge 58 del 27 gennaio 2014 ha cancellato questo inciso, il quale, a sua volta, era stato introdotto dalla legge 1563 del 16 dicembre 2010. In sostanza, il legislatore del 2010 aveva posto un limite alla c.d. "clausola generale di competenza", in virtù della quale il Consiglio regolava "gli affari del dipartimento" senza limitazioni del proprio ambito di azione. Il legislatore del 2014 ha restituito pieno vigore alla clausola generale di competenza; tale disposizione acquisirà efficacia a partire dalle elezioni cantonali del marzo 2015.

Sempre secondo l'art L3211-1 del Codice delle collettività territoriali, il Consiglio dipartimentale ha competenza per "promuovere la solidarietà e la coesione territoriale", nel rispetto delle attribuzioni dello Stato e degli altri enti territoriali. Può delegare alcune funzioni ai consigli municipali dei Comuni metropolitani compresi nel dipartimento, limitatamente al loro territorio: sviluppo economico, assistenza agli anziani, edilizia scolastica - con riferimento alle scuole medie (*collèges*), turismo, infrastrutture sportive. Il Consiglio delibera sulle cessioni dei beni mobili e immobili che fanno parte del patrimonio del dipartimento, nonché sulla rete stradale del suo territorio; delibera inoltre sulle opere, e sui relativi progetti, che interessano il territorio dipartimentale, e sulle concessioni relative ai lavori di interesse dipartimentale.

Inoltre, secondo il Codice (artt. L3231-1 e ss.), i dipartimenti possono, nel rispetto della legge in materia di libera iniziativa economica, nonché di governo del territorio, elargire aiuti economici alle imprese in difficoltà, nonché sovvenzioni alle organizzazioni sindacali. Inoltre, entro alcuni limiti quantitativi fissati dal Codice, i dipartimenti possono fare da garanti su prestiti accordati a persone giuridiche di diritto privato.

- *Competenze attribuite in base ad altre leggi.* Fermo restando quanto stabilito dal Codice delle collettività territoriali, le funzioni attribuite ai dipartimenti sono determinate dalla seconda e dalla terza legge Defferre (legge 7 gennaio 1983, n. 8 e legge 663 del 22 luglio 1983, n. 663), modificate da diversi interventi, tra cui il c.d. "secondo atto del decentramento" (legge 13 agosto 2004, n. 809).

I dipartimenti finanziano le infrastrutture di interesse pubblico nei territori rurali (art. 105 legge n. 1983-8). L'art. 18 della legge n. 2004-809 trasferisce alla competenza dipartimentale tutta la rete stradale, ad eccezione di autostrade e strade statali; l'art. 30 assegna ai dipartimenti e alle regioni i porti la cui attività principale è il commercio o la pesca: è il prefetto regionale a stabilire a quale livello territoriale assegnare ogni porto.

La legge 2004-809 apporta poi rilevanti modifiche al Codice dell'azione sociale e delle famiglia (artt. 121-1 e ss.). Il dipartimento "definisce e mette in opera le politiche di azione sociale", occupandosi della pianificazione dell'assistenza a minori, terza età e anziani, nonché dell'inserimento sociale e professionale dei giovani tra 18 e 21 anni. L'art. 59 attribuisce ai dipartimenti, in via sperimentale, la competenza in ordine all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari a carico dei minori, mentre, secondo l'art. 65, sono trasferiti ai dipartimenti i fondi di solidarietà per gli alloggi nonché i dispositivi di aiuto agli utenti morosi di servizi idrici, elettrici e telefonici. Secondo la legge n. 2005-102, compete ai dipartimenti anche l'assistenza ai disabili, in tema di politiche abitative e di inserimento sociale. In base all'art. 1 della legge n. 2008-1249, infine, i dipartimenti erogano il c.d. "Reddito di solidarietà attiva", ammortizzatore sociale destinato ai disoccupati che si impegnano a cercare un lavoro o a intraprendere un percorso di formazione.

Il Codice dell'educazione - artt. 213-1 e ss. - attribuisce ai dipartimenti la competenza generale in materia di scuole medie, nonché la proprietà degli edifici che le ospitano.

2.4 Collettività territoriali d'Oltremare.

Previste dalla Costituzione, a cominciare dall'art. 72 che li comprende fra le collettività territoriali della Repubblica, le collettività d'Oltremare sono gli ultimi territori rimasti dopo la fine dell'Impero e dell'Unione francese. Sono elencate dall'art. 72-3. L'art. 73 specifica che, nei dipartimenti e nelle regioni d'Oltremare, leggi e regolamenti si applicano di pieno diritto, ma possono essere adattati dalle collettività interessate alle particolari caratteristiche del territorio. Ad eccezione della *Réunion*, inoltre, le collettività d'Oltremare hanno un potere normativo, riconosciuto dall'art. 73 comma 3, in un numero limitato di materie che rientrino in ambiti disciplinati da legge o regolamento, alle condizioni stabilite da legge organica: da queste materie sono escluse la cittadinanza, i diritti civili e politici, la difesa e la politica estera, la giurisdizione, la moneta. Si può creare nel territorio della collettività d'Oltremare un nuovo ente con un diverso ordinamento, ma solo previa consultazione della popolazione. I dipartimenti d'Oltremare sono individuati dal Codice delle collettività territoriali, all'art. L3444-1: uno si trova ai Caraibi (Guadalupa) e due nell'Oceano indiano al largo delle coste africane (*Réunion* e *Mayotte*). Esiste poi la "collettività territoriale unica d'Oltremare", con un solo organo politico (l'Assemblea) che sostituisce il Consiglio regionale e quello dipartimentale: questo modello di ente è adottato per Martinica e Guyana.

L'art. 74 della Costituzione disciplina le collettività d'Oltremare non comprese fra i dipartimenti e le regioni. In ognuno di questi territori vige uno statuto approvato con legge organica con il quale vengono stabilite le condizioni per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti della Repubblica. Per la Nuova Caledonia è prevista dagli artt. 76-77 un'ulteriore legge organica, la quale determina le competenze da trasferire agli organi locali, e le condizioni alle quali la popolazione interessata sarà chiamata a *referendum* sulla piena sovranità del territorio.

- *Organi del dipartimento a Parigi e Lione*. L'ordinamento dei dipartimenti assume connotati particolari in almeno due casi - Parigi e Lione - nei quali il capoluogo del dipartimento è anche il centro principale di un'importante area metropolitana. Nel territorio della città di Parigi, coesistono due collettività territoriali: il comune e il dipartimento; l'assemblea è unica per i due dipartimenti e prende il nome di "consiglio di Parigi", presieduto dal sindaco di Parigi. Si aggiungono al Consiglio di Parigi i vari Consigli di *arrondissement* previsti in tutti i comuni metropolitani.

Analoga collettività territoriale speciale è stata istituita dalla legge 2014-58 ed è destinata a entrare in vigore dall'1 gennaio 2015; comprende il territorio della comunità urbana di Lione, e la corrispondente parte del dipartimento di cui la comunità urbana fa parte (dipartimento del Rodano): si vedano gli artt. 3611-1 e seguenti del Codice. Tale ente, pur essendo denominato "metropoli di Lione", non è soggetto all'ordinamento delle metropoli che, come evidenziato nel successivo paragrafo, sono semplici enti di cooperazione intercomunale e, nel suo territorio di riferimento, esercita le stesse funzioni di un dipartimento. Il dipartimento del Rodano non viene abrogato, ma non comprende più il territorio della metropoli di Lione.

3. Metropoli (e disciplina delle comunità urbane).

- *Metropoli e comunità urbane*. Le comunità urbane sono enti di collaborazione fra comuni la cui popolazione complessiva supera i 450.000 abitanti (art. L5215-1 Codice collettività territoriali). La legge n. 2014-58 ha abbassato a 250.000 il limite minimo per la loro formazione.

Nel linguaggio del Codice delle collettività territoriali, le "metropoli" - a differenza delle Città metropolitane, come disciplinate dalla legge Delrio - non sono enti di area vasta, sovrapponibili alle Province; si tratta di enti di collaborazione fra comuni, il cui scopo è "elaborare e condurre un progetto comune di gestione e di sviluppo" (art. L5217-1). Introdotta con la legge n. 2010-1563, le metropoli sono state oggetto di riforma con la legge n. 2014-58. Secondo l'attuale disciplina, che entrerà compiutamente in vigore dall'1 gennaio 2015, le metropoli hanno il compito di valorizzare "le funzioni economiche metropolitane, le sue reti di trasporto e le sue risorse universitarie, di ricerca e di innovazione". Sono trasformati in metropoli, per decreto, gli enti di cooperazione intercomunale la cui popolazione complessiva è superiore a 400.000 abitanti, i quali ricadano all'interno di un'area urbana che ne abbia più di 650.000 o con l'approvazione dei consigli comunali interessati, rispettando dei *quorum* deliberativi definiti dalla legge - che comprenda al suo interno il capoluogo della regione. L'elenco delle funzioni affidate alle metropoli è vasto: l'art. 5217-2 del Codice comprende sviluppo economico e sociale, mobilità e infrastrutture, politiche abitative, servizi pubblici locali. Dovrà redigere uno "schema di coerenza territoriale", sorta di documento di indirizzo. L'organo di coordinamento della metropoli è il consiglio metropolitano: come tutti i membri dei consigli negli enti intercomunali (art. L5211-6 del Codice), è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente alle elezioni municipali. A esso si affianca la conferenza metropolitana formata dai sindaci dei comuni membri, in cui possono essere discusse tutte le problematiche del territorio, e un consiglio di sviluppo composto dai rappresentanti delle categorie produttive e socio-culturali, consultato sulle principali linee d'indirizzo della metropoli. La metropoli sostituirà l'ente intercomunale presente nel suo territorio.

- *Metropoli ordinarie e a statuto particolare*. Le metropoli individuate dalla legge n. 2014-58 sono nove; in ordine decrescente di popolazione, sono Lilla, Bordeaux, Tolosa, Nantes, Rouen, Strasburgo, Grenoble, Montpellier, Rennes, Brest. Ad esse si aggiungono le metropoli a statuto particolare di Parigi e Marsiglia, e la metropoli di Lione. La metropoli di Marsiglia (Aix-Marsiglia-Provence) è formata da diversi territori, ognuno dei quali ha un proprio consiglio, il quale è formato dai consiglieri metropolitani dei comuni che vi rientrano, e viene consultato dal consiglio metropolitano per ogni progetto di delibera che riguardi quel territorio specifico ovvero che riguardi lo sviluppo economico e la pianificazione territoriale. Al consiglio di territorio sono attribuite inoltre competenze elencate all'art. L5218-6 del Codice.

A partire dall'1 gennaio 2016 sarà istituita la metropoli *Grand Paris*, comprendente tutti i comuni dei dipartimenti di Parigi, della Val-de-Marne, delle Hauts-de-Seine e della Seine-St-Denis. Essa sarà organizzata in territori con una popolazione di almeno 300.000 abitanti: ognuno dei territori di Parigi, con il proprio consiglio, sarà competente ad organizzare le funzioni delegate dal consiglio metropolitano. Il Consiglio costituzionale, con la decisione n. 202-687, ha precisato che i comuni facenti parte dei territori manterranno la propria identità.



4. Evoluzione delle riforme recenti. Ulteriori proposte di riforma.

Il 7 aprile 2013, un referendum confermativo, tenutosi a norma dell'art. 4124-1 del Codice delle collettività territoriali in Alsazia, ha bocciato la deliberazione del Consiglio regionale volta ad istituire una collettività unica, in sostituzione di dipartimento e regione.

Negli anni della Presidenza di Nicolas Sarkozy (2007-2012), contrassegnati da un'intensa attività di revisione costituzionale, era stato affrontato anche il tema delle collettività territoriali. L'apposito comitato per la riforma degli enti locali, istituito con decreto presidenziale e presieduto da Edouard Balladur, aveva proposto l'unificazione dei Consigli generali di dipartimento e dei Consigli regionali; questa proposta era stata trasformata dal Parlamento nella legge 1563 del 16 dicembre 2010, istitutiva dei Consigli territoriali. Nel 2013, dopo l'elezione di François Hollande alla Presidenza della Repubblica, i Consigli territoriali sono stati abrogati, con la legge 403 del 17 marzo 2013; si è tornati alla distinzione fra Consigli generali di dipartimento - ridenominati "Consigli dipartimentali" - e Consigli regionali.

Come anticipato, la legge n. 2010-1563 aveva posto un limite alla clausola generale di competenza delle collettività territoriali, limite poi rimosso dalla legge n 2014-58. Nondimeno, l'ex Primo Ministro Ayrault, intervistato da *Le Monde* il 25 gennaio 2014, ha annunciato l'intenzione di semplificare il quadro, attribuendo ai soli comuni la clausola generale di competenza, e così sottraendola a dipartimenti e regioni.

Con un comunicato ufficiale del 2 giugno 2014, il Presidente Hollande ha annunciato una nuova riforma strutturale degli enti locali: da un lato, è in programma un ingrandimento delle unioni comunali, destinate a raggruppare Comuni fino a raggiungere un limite demografico minimo di 20.000 abitanti, contro i 5.000 di oggi; dall'altro, il Presidente promette di concludere, entro il 2020, una revisione costituzionale nel senso di sopprimere i consigli generali - ormai ribattezzati, come detto sopra, "consigli dipartimentali". I dipartimenti sopravvivranno come ambito di riferimento per le prefetture, ma non avranno più funzioni amministrative: queste saranno trasferite alle nuove unioni comunali e alle nuove Regioni, che nei piani del Presidente dovranno essere accorpate in modo che siano 14, in luogo delle attuali 22. Le Regioni si occuperanno della politica economica e occupazionale, dei trasporti e delle infrastrutture, nonché delle scuole medie e superiori.

Tweet  One person likes this, [Sign Up to see what your friends like.](#) 

Publicato in [Newsletter n. 5 - 10/2014](#)

Keywords: [Elezioni ed Organi](#)

[Torna in alto](#)